



COMUNE DI MONDOLFO
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA N. 195 DEL 28/12/2019

Oggetto: **DIVIETI E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, SPARI E ARTIFICI PIROTECNICI DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020**

PREMESSO:

- Che è consuetudine in tutto il territorio comunale festeggiare il capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e fuochi d'artificio di libera vendita concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni successivi;
- Che, tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni e/o lesioni alle persone (aggravati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni) oltre ad effetti traumatici nei confronti degli animali d'affezione;
- Che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra "spari legali" e "spari illegali";
- Vista la Nota del Prefetto di Pesaro e Urbino n. 26688/2013 avente oggetto "Servizi di Prevenzione generale e di controllo del territorio durante le festività natalizie e di Fine Anno. Controlli sulla produzione e vendita di materiali pirotecnici";
- Vista la nota inviata dallo studio GUARNIERI a patrocinio dell'ANISP (Associazione Nazionale Imprese del Settore Pirotecnico) assunta al protocollo del Comune il 05/12/2019 al n. 35430 con cui si invitano i comuni italiani a non adottare ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito delle festività di Capodanno, visti i relativi allegati in cui il Ministero degli Interni pone riserve in ordine all'adozione delle citate ordinanze in particolar modo ai requisiti di "contingibilità ed urgenza" criticando il contegno latamente creativo (*praeter legem*) dei Sindaci in materia;
- Ritenuto di limitare la zona di divieto rispetto all'intero territorio comunale di cui propria precedente ordinanza n. 260 del 29/12/2018 ponderando gli interessi di protezione dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali con gli interessi economici dei commercianti degli articoli pirotecnici;
- Considerato che la delimitazione delle zone di rispetto di cui alla presente ordinanza non consente di considerare le regole ivi contemplate quale un surrettizio divieto di vendita degli articoli pirotecnici e che tale delimitazione risulta conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità poste a presidio dell'esercizio extra ordinem dei poteri sindacali;

- Ritenuto che il pericolo imminente sussista (contingibilità – quale ragionevole probabilità che l’evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto) in quanto la mancata definizione di puntuali regole e zone di uso degli articoli pirotecnici da parte del legislatore induce la popolazione ad un massivo, indiscriminato ed indistinto uso degli stessi con reale pericolo per l’incolumità pubblica ed il benessere degli animali;
- Osservato come, in via generale, l’ordinamento giuridico ammetta il ricorso ad ordinanze sindacali anche praeter legem (Consiglio di Stato Sez. V sentenza 1933/2018) e vero è che anche la Corte Costituzionale (sentenza n.4/1977) ha concluso nel senso della natura generalmente amministrativa delle ordinanze e solo "eccezionalmente normativa" ove contengano precetti generali ed astratti;
- Considerato che la stessa Corte Costituzionale ha elencato i criteri cui le ordinanze medesime devono attenersi per essere ritenute legittime: obbligo di motivazione, adeguata pubblicità degli atti e conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico;
- Ritenuto che il ripetersi ogni anno di tali eventi (prevedibilità) non costituisce ex se esimente alla configurabilità del presupposto di “urgenza” richiesto indefettibilmente dall’ordinamento (l’urgenza è legata all’inevitabilità dell’evento e non solo alla sua prevedibilità (a titolo esemplificativo si richiamano i dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno sui “botti di fine anno” osservando che solo gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati 600 nel 2017/2018);
- Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 2387/2003 in cui sono paradigmaticamente riportati i presupposti per l’esercizio extra ordine dell’ordinanza sindacale;
- Rilevato che è scientificamente dimostrato che i fuochi d’artificio hanno effetti negativi anche sugli animali domestici e sulla fauna selvatica, i quali terrorizzati dai rumori potrebbero avere reazioni incontrollate sino alla perdita dell’orientamento, che comporterebbe un pericolo anche alla circolazione stradale;
- Ritenuto di non poter individuare altri mezzi approntati dall’ordinamento giuridico atti a fronteggiare il rischio per l’incolumità pubblica di cui alla presente ordinanza;
- Rilevato che negli ultimi anni l’uso delle ordinanze sindacali ha apportato benefici in ordine all’incolumità pubblica ed al benessere degli animali contemperando la tradizione dei botti di fine anno con regole minime di civiltà e convivenza;
- Considerato che i limiti ed i divieti di cui alla presente ordinanza non hanno effetti pregiudizievoli sugli operatori economici interessati disciplinando solo l’uso a salvaguardia dell’incolumità pubblica dei fuochi artificiali e non la relativa vendita o detenzione;
- Visto l’art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto l’articolo 13 della Legge n. 121/1981;
- Vista la Legge n. 241/1990;
- Visto l’art. 133, comma 1, lettera q) del Decreto Legislativo 104/2010;
- Viste le note della Prefettura di Pesaro ed Urbino:
11/03/2011 prot. n. 3133/2011/pa14-002 e 24/05/2011 prot. n. 6499/2011/pa14-002;

- Vista la Circolare del Prefetto di Pesaro e Urbino protocollo 71857 del 22/12/2016 con la quale il Prefetto richiama, tra l'altro i Sindaci a limitare, per motivi di legittimità, il divieto indistinto e generalizzato dei fuochi d'artificio di fine anno consentendo invece l'uso degli artifici pirotecnici in parte dispositiva meglio evidenziati e precisati che non appaiono pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
- Ritenuto di dover adempiere al richiamo del Signor Prefetto di cui sopra tenuto conto che l'emanazione della presente ordinanza è disposta dal Sindaco quale Ufficiale di Governo nell'ambito dell'articolazione funzionale, a livello territoriale, del Ministero dell'Interno ex articolo 54 del Decreto Legislativo 267/2000 (essendo l'ordine e la sicurezza pubblica materie costituzionalmente attribuite, in via esclusiva, alla competenza dello stato) e non quale rappresentante della comunità locale ex articolo 50 del Decreto Legislativo 267/2000;
- Vista la nota della Prefettura prot. n. 33660 del 27/12/2018;
- Visto che la presente è stata previamente inviata alla Prefettura di Pesaro ed Urbino poiché adottata dal sottoscritto in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni

ORDINA

1. E fatto divieto a chiunque, dal 30 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, "botti" diversi dalle seguenti categorie, come individuate nella circolare del Prefetto di Pesaro e Urbino, protocollo 71857 del 22/12/2016, nei centri urbani e comunque a distanza inferiore da 300 metri dalle abitazioni, dai ricoveri di animali da affezione ovvero da allevamento nonché dagli opifici:
 - Appartenenti alla categoria dei riclassificati ai sensi dell'articolo 53 del TULPS (V cat. Gruppo D e E)
 - Equiparati con il marchio CE (F1, F2 – per quelli con massa attiva (NEC) inferiore a mg.150
 - Appartenenti alla categoria P1 (prodotto da gioco);
2. Fermo restando i divieti e le limitazioni di cui, in particolare, agli articoli 3-5 del Decreto Legislativo n. 123/2015 gli altri articoli pirotecnici (diversi da quelli di cui al punto 1 che precede) sono utilizzabili, dal 30/12/2019 al 6/01/2020, esclusivamente fuori dai centri abitati e comunque ad almeno 300 metri dalle abitazioni nonché dai ricoveri di animali di affezione ovvero da allevamenti;
3. E' vietato, in ogni caso, l'uso di articoli pirotecnici che superino la soglia di 120 decibel;
4. I trasgressori di cui ai punti 1/2/3/4 che precedono potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali ed amministrative connesse e/o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 650 e 703 C.P., nelle sanzioni di cui all'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della delibera della Giunta Comunale n. 127 del 29/06/2017;

Fermo restando quanto sopra ordinato si raccomanda a tutta la popolazione un uso responsabile dei prodotti pirotecnici ispirato da principi di cautela e prudenza a protezione della pubblica incolumità in riferimento a persone, edifici e cose nonché al benessere degli animali.

DISPONE

- Che il Corpo di Polizia Locale di Mondolfo verifichi il rispetto della presente ordinanza;
- Di richiedere a S.E. il Prefetto di Pesaro ed Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze dell'ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza;
- Che il presente provvedimento sia comunicato alle seguenti pubbliche autorità:

Prefettura di Pesaro ed Urbino;
Questura di Pesaro e Urbino;
Comando Provinciale dei Carabinieri;
Stazione Carabinieri di Marotta;
Stazione Carabinieri di Mondolfo;
Comandante Provinciale VV.FF;
Comando Polizia Locale di Mondolfo;

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, e attraverso gli organi locali di informazione e inserita sul sito Internet del Comune.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Pesaro e Urbino entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della stessa.

E' ammesso ricorso giudiziale al TAR Marche ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. 24/11/71 n. 1199.

Mondolfo, 28/12/2019

Barbieri

Il Sindaco Dott. Nicola